

EG

metalbergsrl ALLEGATO A Rifiuti

**Settore Ambiente
Servizio Rifiuti**

RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R4, R12 E R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO L'INSEDIAMENTO DI PONTIROLO NUOVO VIA BERGAMO, 12 DELLA DITTA METAL BERG SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI PONTIROLO NUOVO (BG), VIA BERGAMO, 12. IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 1732 DEL 18/06/2010 E S.M.I.

Scheda Tecnica

DITTA RICHIEDENTE: METAL BERG SRL

SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO: Pontirolo Nuovo via Bergamo, 12

ISTANZA: 05/12/2019 (protocollo provinciale n. 77477 del 6/12/2018)

DATA ULTIMA INTEGRAZIONE: 26/11/2021 (protocollo provinciale n. 67369 del 26/11/2021)

1 PREMESSA

La ditta Metal Berg Srl, è titolare delle seguenti autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 per l'insediamento di Pontirolo Nuovo in via Bergamo, 12:

- Determinazione Dirigenziale n. 1732 del 18/06/2010 avente per oggetto “*Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13-R4) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 presso l'impianto sito nel Comune di Pontirolo Nuovo via Bergamo, 12. Impianto già oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22/1997 (ora art. 216 del D.lgs 152/2006) pervenuta in atti provinciali in data 1/7/1998 (protocollo provinciale n. 43079 del 17/7/1998) successivamente rinnovata. METAL BERG S.r.l. con sede legale in comune di Pontirolo Nuovo via Arcene, 2/a.*”.
- Determinazione Dirigenziale n. 1627 del 30/08/2016 avente per oggetto “*Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima e seconda pioggia dell'insediamento sito in Comune di Pontirolo Nuovo, Via Bergamo, n. 12. Titolare la ditta METAL BERG SRL con sede legale in Comune di Pontirolo Nuovo, Via Bergamo, n. 12.*”.
- Nulla-Osta provinciale prot. n. 5803 del 28/01/2020 per apportare all'impianto modifiche migliorative.

Con nota provinciale prot. n. 29436 del 09/06/2020 è stato, tra l'altro, comunicato che la ditta “*METAL BERG S.r.l. potrà proseguire l'attività fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, a condizione che, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, la medesima Ditta provveda a trasmettere alla Provincia di Bergamo un'appendice alla polizza fidejussoria n. 1886586, emessa dalla Compagnie Francaise d'Assurance Pour Le Commerce Esterieur S.A. che ne rapporti la validità per le finalità dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.*”

Con nota datata 15/06/2020 (prot. n. 30965 del 15/06/2020) la Ditta ha trasmesso l'appendice n. 4 del 15/06/2020 alla fidejussione n. 1886586 emessa dalla Compagnie Francaise d'Assurance Pour Le Commerce Esterieur S.A., che ne rapporta la validità per le finalità dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, spostandone, altresì, la scadenza al 18/06/2022. L'appendice è stata accettata con nota provinciale prot. n. 33884 del 30/06/2020.

Con nota datata 28/05/2021 (prot. n. 32117 del 28/05/2021) la Ditta ha trasmesso l'appendice n. 5 del 26/05/2021 alla polizza fidejussoria n. 1886586 emessa dalla Compagnie Francaise d'Assurance Pour Le Commerce Esterieur S.A., che ne ha spostato la scadenza al 18/06/2023. L'appendice è stata accettata con nota provinciale prot. n. 33759 del 08/06/2021.

2 ISTANZA PRESENTATA

La ditta Metal Berg Srl con nota datata 05/12/2019 (protocollo provinciale n. 77477 del 6/12/2018) ha inoltrato istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1732 del 18/06/2010 e s.m.i.

La Ditta ha effettuato la rivisitazione delle operazioni di trattamento rifiuti svolte in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs 205/2010, in esito alla quale l'operazione di trattamento precedentemente individuata con R4 è stata sostituita dall'operazione R12 quando dal trattamento non si ottengono materiali conformi alle specifiche di settore o rispondenti alla definizione di End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto).

Per i cicli di recupero autorizzati finalizzati alla produzione di End of Waste, la Ditta, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge 128 del 02.11.2019 all'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, ha effettuato la verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la cessazione della qualifica di rifiuto.

3 DATI DESUNTI DALLA D.D. N. 1732 DEL 18/06/2010 E S.M.I.

La superficie complessiva dell'insediamento occupato dalla ditta Metal Berg Srl è pari a mq 2.503,62 (in precedenza era indicata di 2.471 mq) così ripartite;

- sup. pavimentata mq 2.317,87;
- sup. non pavimentata (area verde) mq 185,75;
- sup. coperta (capannone + tettoia) mq: 255,35;
- sup. coperta (capannone) mq 244,35;
- sup. coperta (uffici) mq 15,60.

L'impianto è recintato anche in riferimento alle abitazioni circostanti. La separazione non è presente in corrispondenza del giardino con l'abitazione posta sul lato sud-ovest in quanto facente parte della medesima proprietà.

Le aree sulle quali sono svolte le operazioni di messa in riserva, recupero e transito automezzi sono pavimentate in calcestruzzo armato. L'unica area non pavimentata è l'area a verde adibita a giardino che è separata da quella pavimentata tramite cordoli.

L'area dove è svolta l'attività è identificata dal solo mappale 5431 subalterno 710 del Comune di Pontirolo Nuovo.

La descrizione delle aree e delle operazioni svolte presso l'insediamento sono riportate al punto 3 della Determinazione Dirigenziale n. 1732 del 18.06.2010.

Planimetrie di riferimento:

- Tavola Unica "Planimetria generale" del 18/12/2003 pervenuta in atti provinciali al prot. 40874 del 2/4/2004;
- Tavola Unica "Richiesta rinnovo autorizzazione allo scarico" datata aprile pervenuta in atti provinciali al prot. 29002 del 28/04/2016;
- Tavola Unica datata Ottobre 2019 "Estratto Mappa, Planimetria Generale, Particolare A" (Nulla-Osta provinciale prot. n. 5803 del 28/01/2020).

Il quantitativo massimo per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) è di 1.322,82 mc pari a 922 t di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso.

Il quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero R4 è pari a 7.000 t/anno; 28 t/giorno (per 250 giorni lavorativi annui). Il quantitativo dei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di R13 è pari a 8.450 t/anno (in tale quantitativo è ricompreso il quantitativo di 7.000 t/anno di rifiuti che saranno successivamente sottoposti alle operazioni di R4).

I rifiuti non pericolosi e le relative operazioni di recupero (R13 e R4) alle quali possono essere sottoposti sono individuati al punto 3.6 della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 1732 del 18.06.2010.

4 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DESUNTA DALLA D.D. N. 1732 DEL 18/06/2010 E S.M.I. E A SEGUITO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA

4.1 MAPPALI INTERESSATI DALL'INSEDIAMENTO

L'area dell'impianto ricade sul mappale n. 5431 subalterno 710 nel Comune di Pontirolo Nuovo (BG).

4.2 OPERAZIONI SVOLTE

Presso l'insediamento sono svolte:

- A. operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4/R12;
- B. operazioni di sola messa in riserva R13;
- C. commercio rottami metallici (*End of Waste*).

- A. operazioni di messa in riserva R13 e recupero R12/R4

Rifiuti metallici ferrosi

All'impianto giungono esclusivamente metalli ferrosi provenienti da: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro acciaio e ghisa; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento rifiuti; attività di demolizione.

I rifiuti hanno le seguenti caratteristiche: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc <5% in peso, oli e grassi <0,1% in peso; non radioattivi.

I rifiuti metallici ferrosi sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 ed R4). Le operazioni sono le medesime sia per il recupero R12 che per il recupero R4, ad eccezione della verifica della rispondenza alle specifiche di cui al successivo punto 3, e consistono in:

1. selezione e cernita manuale e/o meccanica mediante ragno caricatore, disassemblaggio finalizzata all'eliminazione di impurezze e di materiali estranei e alla separazione componenti metalliche (R4/R12);
2. eventuale adeguamento volumetrico mediante taglio ossiacetilenico. L'apparecchiatura di ossitaglio è utilizzata, per i rifiuti metallici di grosse dimensioni, occasionalmente, in corrispondenza delle diverse aree operative esclusivamente all'aperto, per il taglio dei rottami metallici (R4/R12);
3. verifica rispondenza alle specifiche degli All. I e II al Reg. 333/2011 (R4).

Il rifiuto metallico in uscita dal ciclo R12 è posto in messa riserva (R13) nelle specifiche aree funzionali in attesa di essere avviato ad impianti terzi, debitamente autorizzati al completamento del ciclo di recupero ai sensi del D.Lgs 152/2006, accompagnato dal relativo formulario di identificazione.

Le sostanze e gli oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 sono depositati nelle aree dedicate in attesa di essere commercializzati a industrie metallurgiche-fonderie-acciaierie e commercianti.

I rifiuti decadenti dalle operazioni di cui sopra sono stoccati nell'apposita area e gestiti in deposito temporaneo o messi in riserva (R13), in attesa di essere conferiti, accompagnati dal relativo formulario d'identificazione, ad altri impianti autorizzati alle operazioni di recupero/smaltimento ai sensi del D.Lgs 152/2006.

Rifiuti metallici non ferrosi

All'impianto giungono esclusivamente metalli non ferrosi provenienti da: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

I rifiuti hanno le seguenti caratteristiche: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc <20% in peso, oli <2% in peso; non radioattivi.

I rifiuti metallici non ferrosi sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 ed R4). Le operazioni sono le medesime sia per il recupero R12 che per il recupero R4, ad eccezione della verifica della rispondenza alle specifiche di cui al successivo punti 3 e 4, e consistono in:

1. selezione e cernita manuale e/o meccanica mediante ragno caricatore, disassemblaggio finalizzata all'eliminazione di impurezze e di materiali estranei e alla separazione componenti metalliche (R4/R12);
2. eventuale adeguamento volumetrico mediante taglio ossiacetilenico. L'apparecchiatura di ossitaglio è utilizzata, per i rifiuti metallici di grosse dimensioni, occasionalmente, in corrispondenza delle diverse aree operative esclusivamente all'aperto, per il taglio dei rottami metallici (R4/R12);
3. verifica rispondenza alle specifiche degli All. I e II al Reg. 333/2011 (R4) e dell'All. I al Reg. (UE) 715/2013 (R4);
4. verifica rispondenza alle specifiche norme tecniche di riferimento (UNI ed EURO) al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006, per i rifiuti di metalli non ferrosi diversi da quelli di cui al punto precedente (zinco, piombo e stagno), per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica. **L'attività di recupero R4 è attualmente sospesa e riprenderà solo previo nulla osta della Provincia di Bergamo a seguito di presentazione di specifica richiesta corredata dalla necessaria documentazione.**

Il rifiuto metallico in uscita dal ciclo R12 è posto in messa riserva (R13) nelle specifiche aree funzionali in attesa di essere avviato ad impianti terzi, debitamente autorizzati al completamento del ciclo di recupero ai sensi del D.Lgs 152/2006, accompagnato dal relativo formulario di identificazione.

Le sostanze e gli oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 sono depositati nelle aree dedicate in attesa di essere commercializzati a industrie metallurgiche-fonderie-acciaierie e commercianti.

I rifiuti decadenti dalle operazioni di cui sopra sono stoccati nell'apposita area e gestiti in deposito temporaneo o messi in riserva (R13), in attesa di essere conferiti, accompagnati dal relativo formulario d'identificazione, ad altri impianti autorizzati alle operazioni di recupero/smaltimento ai sensi del D.Lgs 152/2006.

B. operazioni di sola messa in riserva R13

L'operazione di messa in riserva (R13) consiste nel mero stoccaggio dei rifiuti nell'apposita area. La messa in riserva è effettuata in contenitori e/o cumuli su area impermeabilizzata. Successivamente, i rifiuti sono ceduti, accompagnati dal formulario di identificazione, ad altri impianti autorizzati per essere sottoposti a operazioni di recupero in conformità a quanto prescritto dalle specifiche autorizzazioni e norme tecniche.

C. commercio rottami metallici (End of Waste)

Presso l'insediamento è svolta attività di commercio di End of Waste di materiali metallici, che sono depositate nelle apposite aree indicate con retino di colore blu sulla tavola "Richiesta di rinnovo autorizzazione impianto trattamento rifiuti" datata novembre 2021 allegata alla presente Scheda tecnica.

4.3 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTI

Per i cicli di recupero autorizzati finalizzati alla produzione di End of Waste, la Ditta, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge 128 del 02.11.2019 all'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, ha effettuato la verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la cessazione della qualifica di rifiuto.

La Ditta dichiara che l'attività di recupero R4 che è svolta sui rifiuti di metallo è conforme a quanto previsto dall'articolo 184 ter comma 2 del D.Lgs 152/2006, che prevede che "i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente (...)". In particolare, l'attività di recupero ed i prodotti ottenuti sono conformi a quanto previsto dal:

- REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Ditta è in possesso di:

- I. Attestato di conformità del Sistema di Gestione della Qualità in essere presso l'impianto al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, rilasciato da Bureau Veritas Italia Spa n. IT241204, avente scadenza il 29/01/2023;
- II. Attestato di conformità del Sistema di Gestione della Qualità in essere presso l'impianto al Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25/07/2013, rilasciato da Bureau Veritas Italia Spa n. IT252823, avente scadenza il 29/12/2022.

L'attività di recupero (R4) di produzione di rottami metallici diversi da quelli regolamentati dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 potrà essere avviata solo a seguito di nulla osta della Provincia di Bergamo, che sarà rilasciato una volta acquisite le informazioni necessarie.

4.4 QUANTITATIVI GESTITI

Il quantitativo massimo per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) è di 13.22,82 mc pari a 922 t di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso.

Il quantitativo dei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero R4 è pari a 7.000 t/anno; 28 t/giorno (per 250 giorni lavorativi annui). Il quantitativo dei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di R13 è pari a 8.450 t/anno (in tale quantitativo è ricompreso il quantitativo di 7.000 t/anno di rifiuti che saranno successivamente sottoposti alle operazioni di R4).

4.5 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Tavola "Richiesta di rinnovo autorizzazione impianto trattamento rifiuti" datata novembre 2021;
- Tavola "Richiesta di rinnovo autorizzazione allo scarico" datata giugno 2020.

4.6 ORGANIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è suddiviso nelle aree funzionali riportate nella seguente tabella:

AREA	TIPOLOGIA DI RIFIUTI IN RIFERIMENTO AL D.M. 5/2/1998	EER	ATTIVITÀ	MQ	MC	TON	Mc max per deposito/stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 rispondenti alle specifiche degli All. I, II al Reg. (UE) 333/2011 (qualora applicabili) e dell'All. I al Reg. (UE) 715/2013 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO*, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)
A0	3.1 – 3.2	110599 110501 150104 191203 120103 120104 170402 170403 170404 170407 191002 100899 200140 120102 120101 170401 100210 160117 170406 150104 170405 120199 190118 191202 100299	R4 R12	63	30	30	
A1	4.1	060902 100601 100602 100809 100811 101003	R13	8	14.41	12	1
A2	3.6	200140	R13	6	3	5	13
A3	5.5	160801	R13	6	2.5	2	13
A4	5.3	160803 160804	R13	38	12.5	10	114
A5	4.3 - 4.4 4.5 - 4.6	100601 100602 100699	R13	38	12.5	10	114
		100202 100903			20	20	
		110502			1.41	10	
		110299 110599			20	10	
A6	3.3 – 5.6	150104 191203 150105 150106	R13	24	60	20	74
		160216 160214 200136 200140			40	20	
A7	5.7 – 5.8	160216 170402 170411	R13	37	75	30	112
		170401 170411 160122 160118 160216			90	50	

AREA	TIPOLOGIA DI RIFIUTI IN RIFERIMENTO AL D.M. 5/2/1998	EER	Attività	MQ	MC	TON	Mc max per deposito/stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 rispondenti alle specifiche degli All. I, II al Reg. (UE) 333/2011 (qualora applicabili) e dell'All. I al Reg. (UE) 715/2013 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO*, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)
A8	3.2 – 5.10 5.11 – 5.12 5.14	110599 110501 150104 200140 191203 120103 120104 120199 170401 170406 170402 170403 170404 170407 191002 100899 120199	R13	39	118	50	118
		110299 120103 120104 120199			20	20	
		100699 101099			28	20	
		101003 101010 101012			12	10	
		120101 100210 120102 120103			7.5	5	
A9	3.2	110599 110501 150104 191203 120103 120104 170406 200140 170401 170402 170403 170404 170407 191002 100899 120199	R13	67	200	150	200
A10	3.1	120102 120101 100210 150104 170405 190118 191202 120199 160117 200140 100299	R13	49	146	70	146
A11	3.2	110599 110501 150104 191203 120103 120104 170402 170403 170404 170401 170406 200140 170407 191002 100899 120199	R13	47	140	100	140
A12	3.5	150104 200140	R13	42	125	50	125
A13	3.1	120102 120101 100210 150104 170405 160117 190118 191202 200140 100299 120199	R13	45	134	70	134
A14	3.1	120102 120101 100210 150104 170405 190118 160117 191202 200140 100299 120199	R13	35	105	60	105

AREA	TIPOLOGIA DI RIFIUTI IN RIFERIMENTO AL D.M. 5/2/1998	EER	Attività	MQ	MC	TON	Mc max per deposito/stoccaggio di sostanze/oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 rispondenti alle specifiche degli All. I, II al Reg. (UE) 333/2011 (qualora applicabili) e dell'All. I al Reg. (UE) 715/2013 (qualora applicabile) e delle norme AISI, CAEF, CECA, UNI, EURO*, e/o di materiali/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. (UE) 333/2011 o del Reg. (UE) 715/2013 (op. residuale R4)
A15	3.1	120102 120101 100210 150104 170405 190118 160117 100299 191202 200140 120199	R13	55	166	100	166
A16	3.7	110299 120103 120199	R13	17	16	20	52
B	SETTORE DI CONFERIMENTO	Tutti i codici CER autorizzati		40	60**	34	
C	AREA DI EMERGENZA			3	2		

(*) l'attività di recupero è sospesa e riprenderà solo previo nulla osta da parte della Provincia di Bergamo a seguito di presentazione di specifica richiesta corredata dalla necessaria documentazione

(**) il quantitativo di rifiuti presente nell'area è da intendersi ricompreso nel quantitativo massimo previsto in stoccaggio R13 nell'impianto

I tipi di rifiuti in ingresso sottoposti alle operazioni di recupero (R13 e R4) e le sostanze ed oggetti ottenuti dai cicli di recupero sono indicati nella seguente tabella:

CODICE EER	DESCRIZIONE	R13	R4	R12	PRODOTTI OTTENUTI EOW	NOTE
060902	Scorie contenenti fosforo	X				
100202	Scorie non trattate	X				
100210	Scaglie di laminazione	X	X	X	Reg UE 333/2011	
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	Reg UE 333/2011	
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria	X				
100602	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	X				
100699	Rifiuti non specificati altrimenti	X				
100809	Altre scorie	X				
100811	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	X				
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	
100903	Scorie di fusione	X				
101003	Scorie di fusione	X				
101010	Scorie di fusione	X				
101012	Altri particolati diversi di quelli di cui alla voce 101011	X				
101099	Rifiuti non specificati altrimenti	X				
110299	Rifiuti non specificati altrimenti	X				

CODICE EER	DESCRIZIONE	R13	R4	R12	PRODOTTI OTTENUTI EOW	NOTE
110501	Zinco solido	X	X	X	Zinco (UNI 14290)	*
110502	Ceneri di zinco	X				
110599	Rifiuti nonspecificati altrimenti	X	X	X	Zinco (UNI 14290) Piombo (UNI 14057) Stagno (UNI 10432)	*
					Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	
120101	Limatura etrucioli di metalli ferrosi	X	X	X	Reg UE 333/2011	
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X	X	Reg UE 333/2011	
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X	X	X	Zinco (UNI 14290) Piombo (UNI 14057) Stagno (UNI 10432)	*
					Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	
120104	Polveri e particolato dimetalli non ferrosi	X	X	X	Zinco (UNI 14290) Piombo (UNI 14057) Stagno (UNI 10432)	*
					Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	
120199	Rifiuti nonspecificati altrimenti	X	X	X	Zinco (UNI 14290) Piombo (UNI 14057) Stagno (UNI 10432)	*
					Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	*
150104	Imballaggi metallici	X	X	X	Zinco (UNI 14290) Piombo (UNI 14057) Stagno (UNI10432)	*
					Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	
150105	Imballaggi compositi	X				
150106	Imballaggi in materiali misti	X				

CODICE EER	DESCRIZIONE	R13	R4	R12	PRODOTTI OTTENUTI EOW	NOTE
160117	Metalli ferrosi	X	X	X	Reg UE 333/2011	
160118	Metalli non ferrosi	X				
160122	Componenti non specificati altrimenti	X				
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X				
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160215	X				
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	X				
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transazione o composti di metalli di transazione, non specificati altrimenti	X				
160804	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido (tranne 160807)	X				
170401	Rame, bronzo, ottone	X	X	X	Reg UE 715/2013	
170402	Alluminio	X	X	X	Reg UE 333/2011	
170403	Piombo	X	X	X	Piombo (UNI 14057)	*
170404	Zinco	X	X	X	Zinco (UNI 14290)	*
170405	Ferro e acciaio	X	X	X	Reg UE 333/2011	
170406	Stagno	X	X	X	Stagno (UNI 10432)	*
170407	Metalli misti	X	X	X	Zinco (UNI 14290) Piombo (UNI 4057) Stagno (UNI 10432)	*
					Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X				

CODICE EER	DESCRIZIONE	R13	R4	R12	PRODOTTI OTTENUTI EOW	NOTE
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X	Reg UE 333/2011	
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	X	X	X	Reg UE 333/2011	
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	Zinco (UNI 14290) Piombo (UNI 14057) Stagno (UNI 10432)	*
					Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	
191202	Metalli ferrosi	X	X	X	Reg UE 333/2011	
191203	Metalli nonferrosi	X	X	X	Zinco (UNI 14290) Piombo (UNI 14057) Stagno (UNI 10432)	*
					Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X				
200140	Metalli	X	X	X	Zinco (UNI 14290) Piombo (UNI 14057) Stagno (UNI 10432)	*
					Reg UE 333/2011 Reg UE 715/2013	

(*) L'attività di recupero è sospesa e riprenderà solo previo nulla osta da parte della Provincia di Bergamo a seguito di presentazione di specifica richiesta corredata dalla necessaria documentazione.

I rifiuti saranno ritirati/trattati con le seguenti limitazioni:

⇒ ai fini del rispetto del divieto di cui agli Allegati I e II, punto 2.3 del Regolamento (UE) n. 333/2011:

- i rifiuti di cui ai codici E.E.R. 120101, 120102, 120103, 120104 sono trattabili in R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
- il rifiuto di cui al codice E.E.R. 150104 è trattabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici;

⇒ ai fini del rispetto del divieto di cui all'Allegato I, punto 2.3 del Regolamento (UE) n. 715/2013:

- i rifiuti di cui ai codici E.E.R. 120103, 120104 sono trattabili in R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
- il rifiuto di cui al codice E.E.R. 150104 è trattabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici;

⇒ qualora costituiti da rifiuti polverulenti potranno essere sottoposti presso l'impianto unicamente all'operazione di messa in riserva (R13);

CODICE EER	DESCRIZIONE	R13	R4	R12	PRODOTTI OTTENUTI EOW	NOTE
	<p>I rifiuti in ingresso saranno costituiti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rifiuti di ferro acciaio e ghisa 2. rifiuti di metallo non ferroso e loro leghe 3. sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo 4. rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato 5. pallini di piombo rifiuti 6. rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri 7. scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot 8. schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe 9. scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse 10. schiumature povere di Zn 11. polveri di zinco e colaticci di recupero 12. catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/ molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza 13. marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi 14. rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 15. spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 16. spezzoni di cavi di rame ricoperto 17. fini di ottone e fanghi di molazza 18. terra di rame e di ottone 19. rifiuto di trattamento di scorie di ottone 20. scaglie di laminazione e stampaggio <p>Non saranno ritirati rifiuti fermentescibili o che potrebbero dar origine a molestie olfattive.</p>					

4.7 DISPONIBILITÀ DELL'IMPIANTO

Con dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 datata 05/12/2019, il legale rappresentante della ditta Metal Berg Srl ha dichiarato “che la ditta ha la piena disponibilità dell'area sede dell'impianto in quanto proprietario”.

4.8 CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

La Ditta ha presentato una dichiarazione sottoscritta da tecnico iscritto all'Albo dei tecnici antincendio datata 24/11/2021 nella quale è riportato che “la ditta METAL BERG SRL (FASCICOLO VV.F. 74982) ha presentato attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per l'attività 12.2.B (serbatoio gasolio - distributore removibile capacità geometrica 5 mc) Prot. n. 15269 del 12.07.2017, lettera di rinnovo 19506 dell'08.09.2017, di cui al D.P.R. n. 151/2011.”

4.9 SISTEMA DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Il sistema di raccolta trattamento e scarico delle acque di prima e seconda pioggia e delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici è descritto nell'**ALLEGATO B Emissioni idriche in pubblica fognatura** al presente provvedimento.

4.10 TRAFFICO

All'impianto si accede dall'ingresso sito su Via Bergamo, 12. Il traffico veicolare connesso all'impianto è stimato, considerando una portata media di circa 10 t per mezzo, in 2 mezzi/giorno in ingresso (conferimento rifiuti, End of Waste ritirati da terzi) e 1 mezzo/giorno in uscita (rifiuti prodotti, End of Waste recuperati e/o ritirati da terzi) per un totale di 6 transiti/giorno.

5 DESTINAZIONE URBANISTICA, VINCOLI E CRITERI DI LOCALIZZAZIONE.

5.1 DESTINAZIONE URBANISTICA

Il Comune di Pontirolo Nuovo non ha fornito il certificato di destinazione urbanistica benché richiesto con note prot. 82190 del 23/12/2019 e prot. 56574 del 06/10/2021.

Dalla documentazione presente agli atti emerge che l'area interessata dall'impianto ricade in “ambiti per attività di tipo produttivo e mix funzionale”- “ambiti D1”.

5.2 VINCOLI

Il Comune di Pontirolo Nuovo non ha fornito il certificato di assenza/presenza vincoli benché richiesto con note prot. 82190 del 23/12/2019 e prot. 56574 del 06/10/2021.

Dalla documentazione presente agli atti emerge che l'area interessata dall'impianto ricade in “fasce di rispetto della viabilità provinciale”.

5.3 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

La Verifica dei criteri localizzativi escludenti (DGR 119/2018) ricadenti sull'area dell'insediamento trasmessa dalla Ditta evidenzia che l'area dell'impianto non è interessata da fattori escludenti.

6 PARERI DEGLI ENTI/UFFICI

A seguito della nota provinciale di avvio del procedimento e richiesta pareri prot. n. 82190 del 23/12/2019, ATO Ufficio d'Ambito di Bergamo, con nota prot. n. 775 del 15/02/2021 (al prot. n. 9816 del 16/02/2021), ha trasmesso il documento “*Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura*” con le valutazioni istruttorie le condizioni e prescrizioni relative allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura (nell'**ALLEGATO B Emissioni idriche in pubblica fognatura** al presente provvedimento).

Non sono pervenuti pareri e/o osservazioni da parte di altri Enti e/o Soggetti.

7 CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE

Tenuto conto che il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato che i rifiuti oggetto di messa in riserva (R13) saranno avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto, l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia di Bergamo, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004, è pari a € 44.559,38 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 1.322,82 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a 23.363,65 Euro;
- operazioni di trattamento (R4 e R12) di 7.000 t/anno pari a 21.195,38 Euro

8 OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

Si procede ad allineare alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe.

In riferimento a quanto indicato al punto 5 "*Destinazione Urbanistica, Vincoli e Criteri di localizzazione*", si dà atto che l'impianto è esistente e che l'istanza presentata dalla Ditta riguarda il rinnovo tal quale dell'attività di recupero già svolta.

Con le osservazioni che precedono, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata, si esprime un giudizio tecnico positivo sull'istanza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1732 del 18/06/2010 e s.m.i. presentata dalla ditta Metal Berg Srl RL con sede legale ed insediamento in Comune di Pontirolo Nuovo via Bergamo, 12, sulla base della documentazione inviata, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

9 PRESCRIZIONI

- 1) L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni e prescrizioni contenute nella D.D. n. 1732 del 18/06/2010 e s.m.i., salvo quanto modificato con il presente atto. In particolare l'impianto deve essere conforme a quanto riportato nelle seguenti Tavole allegate alla presente Scheda tecnica:
 - Tavola "Richiesta di rinnovo autorizzazione impianto trattamento rifiuti" datata novembre 2021;
 - Tavola "Richiesta di rinnovo autorizzazione allo scarico" datata giugno 2020;
- 2) tutte le attività autorizzate con il presente provvedimento devono essere svolte in condizioni di sicurezza e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e da altre pertinenti normative specifiche e, in ogni caso, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. In particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e sottosuolo ed ogni danno a flora e fauna;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
 - evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- 3) le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, le caratteristiche costruttive dell'impianto e delle aree interessate dall'attività, le modalità di stoccaggio, la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti, le attività di recupero e smaltimento svolte nonché le specifiche tecniche dei prodotti che si ottengono dalle operazioni di recupero R13, R12 e R4 svolte nell'installazione, devono essere conformi a quanto riportato al punto 4 del presente Allegato Tecnico, fatto salvo quanto riportato nelle prescrizioni che seguono;
- 4) il quantitativo dei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero R4 è pari a 7.000 t/anno; 28 t/giorno (per 250 giorni lavorativi annui). Il quantitativo dei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di R13 è pari a 8.450 t/anno (in tale quantitativo è ricompreso il quantitativo di 7.000 t /anno di rifiuti che saranno successivamente sottoposti alle operazioni di R4).
I transiti massimi giornalieri di mezzi in entrata e uscita dall'impianto sono pari a 6 mezzi/giorno;

- 5) il quantitativo massimo per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) è di 1.322,82 mc pari a 922 t di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso;
- 6) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'accettabilità degli stessi secondo le seguenti procedure:
 - a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e, ove necessaria, idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 preveda un Codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità" o, in alternativa, per specifiche tipologie di rifiuti per i quali risulti tecnicamente problematico (date le caratteristiche strutturali, di dimensione, di eterogeneità, etc. dei rifiuti stessi) procedere ad ordinaria analisi chimica (intesa quale campionamento, preparazione del campione ed analisi di laboratorio), previa ricezione da parte del produttore di adeguata documentazione (es: ciclo produttivo e scheda di sicurezza delle materie e/o dei prodotti impiegati) che attesti le caratteristiche di "non pericolosità" del rifiuto.

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà chiesta in occasione del primo conferimento e successivamente con una cadenza semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei processi di produzione.

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite da tecnici di laboratorio o da personale adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;
 - c) verifica in riferimento al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants) in relazione al ciclo da cui derivano i rifiuti. Le modalità di verifica adottate dovranno essere documentate e rese disponibili in caso di controllo;
- 7) qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Bergamo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006;
- 8) i rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso l'impianto o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo 6 (sei) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- 9) le operazioni di trattamento autorizzate sui rifiuti ricevuti aventi Codice EER "specchio" possono essere effettuate unicamente su rifiuti già sottoposti ad analisi di classificazione che ne escluda la pericolosità;
- 10) il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'insediamento;
- 11) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- 12) le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e il trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione dei rifiuti. Le aree devono inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento. La sigla di identificazione deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico in assenza di sigla di identificazione dei contenitori di rifiuti;
- 13) l'individuazione di quanto depositato nelle diverse aree funzionali dell'impianto dovrà essere assicurata in ogni momento tramite l'utilizzo di apposita cartellonistica indicante la natura del rifiuto/materiale presente;

- 14) le aree interessate dallo scarico, dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono:
- avere superfici adeguate per i quantitativi di rifiuti gestiti e per lo svolgimento delle operazioni da effettuare;
 - essere di norma opportunamente protette dall’azione degli agenti atmosferici e dalle acque meteoriche esterne mediante apposito sistema di canalizzazione. Qualora i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti
 - essere impermeabilizzate con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi/percolamenti in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti. Anche le aree di transito e deposito materiali (non rifiuti) non a rischio di perdite devono, in ogni caso, essere pavimentate;
 - essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all’esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche;
 - possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi;
 - essere dotate di adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- 15) le superfici pavimentate/scolanti e in generale i manufatti e presidi a tutela del suolo (pozzetti, manufatti di sedimentazione e di disoleazione, canalizzazioni, vasche e tutta la rete di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici) di tutte le sezioni dell’impianto devono essere mantenuti puliti, al fine di limitare l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, e, almeno semestralmente, devono essere sottoposti a verifica, controllo ed eventuale manutenzione al fine di mantenerne ed eventualmente ripristinarne l’integrità, l’impermeabilità e la tenuta; i piazzali e le aree di transito devono essere sottoposte a pulizia periodica a secco;
- 16) per fare fronte a sversamenti accidentali devono essere presenti presso l’impianto materiali assorbenti collocati in apposita area: la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di sversamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi; i rifiuti derivati dalle operazioni svolte devono essere smaltiti correttamente;
- 17) le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non permeare nel suolo alcunché;
- 18) la messa in riserva (R13), ed il deposito temporaneo dei rifiuti nonché il deposito delle sostanze e degli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate in modo tale da:
- mantenere idonei spazi per la movimentazione;
 - garantire la stabilità dei cumuli/stoccaggi;
 - rispettare i limiti di altezza dei cumuli di progetto;
- 19) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell’impianto. Ciò anche al fine di evitare incidenti dovuti alle possibili reazioni di sostanze tra loro incompatibili (suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore) e come misura per prevenire l’aggravarsi di eventuali eventi accidentali. Non possono essere effettuate miscele se non quelle espressamente previste dalla legge e preventivamente autorizzate. In caso di stoccaggio in cumuli deve essere evitata la commistione tra cumuli diversi;
- 20) sui rifiuti sottoposti alla sola operazione di stoccaggio (R13) è comunque vietata la miscelazione di rifiuti aventi natura, stato fisico e/o Codici EER diversi;
- 21) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

- 22) i recipienti, fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini, devono possedere adeguati requisiti di resistenza anche meccanica in relazione alle caratteristiche dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
- 23) i recipienti fissi o mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 24) i contenitori dei rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire l'accertamento di eventuali perdite e il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
- 25) i rifiuti devono essere protetti dall'azione del vento e dall'azione delle acque meteoriche ove possibile mediante copertura e apposito sistema di canalizzazione. In ogni caso deve essere garantita l'assenza di diffusione di polveri o altre emissioni diffuse e il convogliamento delle acque di percolamento in pozzetti/vasche di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 26) i rifiuti polverulenti devono essere depositati in contenitori/cassoni e devono essere protetti dall'azione del vento e delle acque meteoriche;
- 27) la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto deve avvenire nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare la dispersione di rifiuti e materiali vari, il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri o altre emissioni diffuse. A tal fine i contenitori di rifiuti in deposito in attesa di trattamento devono essere mantenuti chiusi. Inoltre:
 - a) i rifiuti in ingresso/uscita e i materiali recuperati in uscita dall'impianto dovranno essere trasportati in modo da evitarne la dispersione lungo il tragitto (trasporto in contenitori chiusi, container/cassonetti con coperchio o telo di chiusura, big-bags e simili)
 - b) le vie di transito devono essere mantenute pulite provvedendo allo spazzamento periodico e umidificazione per evitare la dispersione di polveri; inoltre, quando richiesto da particolari condizioni atmosferiche, le aree di transito e i piazzali devono essere umidificati per evitare la dispersione di polveri;
- 28) le aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti/materiali infiammabili devono essere adeguatamente separate;
- 29) i rifiuti/materiali infiammabili devono essere stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 30) per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
- 31) eventuali serbatoi interrati devono essere contenuti in una vasca in cemento armato totalmente ispezionabile o in doppia camicia con intercapedine in gas inerte;
- 32) la conduzione e la gestione dei serbatoi devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal Regolamento Locale d'Igiene tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9), ovvero dal Regolamento Comunale d'Igiene dal momento in cui venga approvato, e, se del caso, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10;
- 33) le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti possono avvenire esclusivamente in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento. I sistemi a tal fine adottati devono acquisire il preventivo assenso del Servizio Rifiuti;

- 34) le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
- 35) gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgombri, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- 36) deve essere garantita un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di incidenti; la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
- 37) come previsto dall'art. 14-bis del D.L. 03/09/2019, n. 101, modificato dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti all'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovrà essere presentata istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai predetti decreti ove pertinenti con le attività svolte. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente, determina la sospensione delle pertinenti attività oggetto di autorizzazione;
- 38) l'insediamento deve essere dotato di impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24, e di sistemi di rilevazione e allarme che devono essere mantenuti in efficienza. Della loro presenza e funzionalità deve essere data comunicazione alla Provincia entro 3 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, fatti salvi i necessari adempimenti richiesti dalle norme in materia di videosorveglianza in ambiente di lavoro L. 300/1970;
- 39) deve essere presente un'area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati anche i servizi igienici per il personale;
- 40) deve essere presente un'area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per la verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. Salvo diversa espressa autorizzazione della Provincia, il quantitativo di rifiuti presente nell'area è da intendersi ricompreso nel quantitativo massimo previsto in stoccaggio (R13) nell'impianto;
- 41) l'impianto deve essere dotato di locali chiusi attrezzati, ovvero aree destinate al trattamento dei rifiuti adeguate allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotate di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio;
- 42) l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, provvista di barriera di protezione ambientale; deve essere garantita la costante cura e manutenzione nel tempo della recinzione, della barriera di protezione ambientale e di tutte le opere di mitigazione e compensazione ambientale, assicurando l'attecchimento e l'irrigazione della barriera vegetale, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche per altre cause;
- 43) deve essere presente un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo e dell'accettazione in impianto;
- 44) le operazioni di lavaggio di automezzi, autocisterne e container possono essere effettuate esclusivamente in apposita sezione attrezzata; le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale ovvero inviate ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento. Il sistema a tal fine adottato deve acquisire il preventivo assenso del Servizio Rifiuti;
- 45) devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.Lgs. n. 81/2008 e D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.; all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (impianti o dispositivi antincendio conformi alle normative vigenti in materia e mantenuti a regola d'arte);
- 46) l'impianto deve essere dotato di:

- impianto per l’approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;
 - impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l’alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti, ...), realizzato in conformità alle norme vigenti;
 - impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
 - impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici;
 - riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
 - allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l’impianto con l’esterno (es. sistemi di telefonia mobile ...);
- 47) i macchinari, i mezzi d’opera e le attrezzature utilizzati presso l’impianto devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dal costruttore, per garantirne l’efficienza, mantenere i livelli di rumorosità e le emissioni di gas di scarico entro i limiti previsti dalle norme vigenti e/o indicati dal costruttore;
- 48) deve essere assicurata la regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia al trattamento dei rifiuti, nonché degli impianti tecnologici in base alle scadenze stabilite dal costruttore ovvero dalla legge. A tal fine gli impianti devono essere oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza;
- 49) devono essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni alle aree di stoccaggio dei rifiuti, compresi fusti, serbatoi e bacini di contenimento, prestando attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita;
- 50) i rifiuti decadenti dall’attività devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 185 bis del D.Lgs 152/2006 per l’attività di deposito temporaneo dei rifiuti, nonché delle norme tecniche previste per lo stoccaggio dei rifiuti dal presente provvedimento;
- 51) i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all’impianto di recupero/smaltimento finale. E’ consentito il conferimento dei rifiuti in uscita ad impianti dedicati, autorizzati all’operazione R12, ove utile/necessario all’ottimizzazione del recupero finale;
- 52) i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 190 del D.Lgs 152/2006 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto. In caso di inosservanza, verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all’art. 258 del D.Lgs 152/2006;
- 53) è fatto obbligo alla Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di compilazione dell’applicativo “Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 54, comma 2, lettera 0a) della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
- 54) devono essere rispettati, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, i contenuti della D.D. n. 1732 del 18/06/2010 e s.m.i.;
- 55) in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano sull’ambiente, nonché di eventi di superamento dei limiti prescritti, la Ditta deve informare tempestivamente la Provincia di Bergamo, il Comune di Pontirolo Nuovo, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. di Bergamo e il Gestore della fognatura e A.T.O. (questi ultimi due in caso di incidenti o eventi imprevisti che influiscano sullo scarico in fognatura) e adottare immediatamente tutte le attività previste dal Piano di emergenza e le misure per limitare le

conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone i medesimi soggetti. Deve anche indicare le cause e le eventuali anomalie/difformità rilevate e quanto attuato per evitare che si ripetano;

- 56) fermi restando tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, la Ditta deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento). Devono essere garantiti l'adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori in base al rischio rilevato e la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente e sull'uomo;
- 57) il personale di ogni livello nell'impianto di gestione dei rifiuti deve essere adeguatamente informato e formato, in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008. In particolare, in relazione al contrasto del rischio di incendio, deve essere posta particolare attenzione all'individuazione di un numero adeguato di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, che dovranno ricevere un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico, secondo le indicazioni dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs 81/2008;
- 58) per evitare in particolare eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e gli eventuali danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno garantire un'adeguata ventilazione degli ambienti laddove possibile, nonché limitare le altezze dei cumuli, ed assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili;
- 59) i rifiuti identificati con i Codici EER 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati solo qualora provenienti:
- da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con Codici EER rientranti nelle altre classi; in tal caso deve essere garantita, mediante idonea documentazione (formulario di identificazione), la tracciabilità dei relativi flussi.
- La Ditta non può ritirare rifiuti da privati cittadini;

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO ROTTAMI METALLICI

- 60) deve essere rispettata la DGR n. 8/10222 del 28.09.2009 "determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- 61) l'attività di recupero (R4) deve essere svolta in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 62) le sostanze e gli oggetti ottenuti dall'operazione di recupero R4 autorizzata devono, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., essere conformi alle specifiche e ai regolamenti indicati al precedente punto 4.6.
- In particolare, devono essere conformi:
- alle specifiche di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 333/2011, per quanto attiene ai rottami di metalli ferrosi;
 - alle specifiche di cui all'Allegato II al Regolamento (UE) n. 333/2011, per quanto attiene ai rottami di alluminio (inclusi i rottami di leghe di alluminio);
 - alle specifiche di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 715/2013, per quanto attiene ai rottami di rame (inclusi i rottami di leghe di rame);
 - alla norma UNI EN 14057 in relazione al piombo;
 - alla norma UNI EN 14290 in relazione allo Zinco;
 - alla norma UNI EN 10432 in relazione allo Stagno;
- Inoltre:

- devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - potranno essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l'uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;
 - il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all'utilizzo delle corrispondenti materie prime;
- 63) restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non siano rispondenti a quanto indicato al punto precedente.
Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti:
- derivanti da operazioni di recupero classificate come R12 e R13;
 - derivanti dalle operazioni di recupero, non rispondenti alle specifiche e ai regolamenti indicati al punto precedente;
 - di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- 64) l'esercizio dell'attività di recupero R4 tesa ad ottenere materiali End of Waste di cui ai Reg. Ue. n. 333/2011 e n. 715/2013 è subordinata all'adozione di un sistema di gestione della qualità, certificato da Ente accreditato, conforme ai requisiti del predetto Regolamento;
- 65) la Ditta, oltre a rispettare i criteri stabiliti dai Reg. Ue. n. 333/2011 e n. 715/2013 ed applicare un sistema di gestione di qualità atto a dimostrare la conformità dell'attività ai suddetti criteri, deve assicurare, in ogni fase di lavorazione, la possibilità di individuare i rottami metallici (rifiuti e prodotti) assoggettati a tali Regolamenti;
- 66) i rottami metallici di cui ai Reg. Ue. n. 333/2011 e n. 715/2013, derivanti dalle operazioni di recupero R4 mantengono la qualifica di rifiuti sino al rilascio del relativo certificato di conformità ai predetti Regolamenti;
- 67) le materie prime, le sostanze ed oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero e i rifiuti in attesa di Certificazione ai sensi dei Reg. Ue. n. 333/2011 e n. 715/2013 devono essere depositati fisicamente separati tra loro e chiaramente identificabili con opportuna cartellonistica;
- 68) i materiali recuperati ai sensi dei Reg. Ue. n. 333/2011 e n. 715/2013 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- 69) al fine del rispetto del divieto di cui al punto 2.3 degli Allegati I e II del Reg. Ue. n. 333/2011 e dell'Allegato I del Reg. UE n. 715/2013, i rifiuti aventi Codici EER 100210, 120101, 120103, sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; i rifiuti aventi Codice EER 150104 e 150106 sono accettabili in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.
Al fine del rispetto dei requisiti di cui al punto 1.4 degli Allegati I e II del Reg. Ue. N. 333/2011, sono sottoponibili a recupero R4 solo i rifiuti che si presentano già in ingresso all'impianto esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.
- 70) devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE" e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)". La documentazione relativa agli adempimenti REACH deve essere tenuta presso l'impianto a disposizione per i successivi controlli;
- 71) i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a controllo radiometrico per verificarne l'assenza di radioattività e l'ammissibilità all'impianto;

- 72) la ditta deve svolgere l'attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado;
- 73) dovranno essere rispettate le disposizioni del D.Lgs 101/2020 e s.m.i. in materia di sorveglianza radiometrica;
- 74) la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- descrizione della strumentazione utilizzata:
 - tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche;
 - periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento;
 - solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura;
 - ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
 - modalità di svolgimento dei controlli;
 - criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
 - modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
 - tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 75) le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica devono essere descritte in procedura che deve contenere almeno i seguenti elementi:
- individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all'isolamento del materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico;
 - azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - criteri e modalità di attivazione dell'EQ da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'EQ;
 - valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'EQ;
 - indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dal D.Lgs 101/2020 e s.m.i.;
- 76) le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;
- 77) la ditta deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controllo ed il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme;
- 78) l'esecuzione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all'impianto deve essere riportata nella casella "annotazioni" del registro di c/s o del formulario di trasporto relativi al carico in questione (ad esempio mediante apposito timbro recante un testo che indichi che il controllo non ha rilevato situazioni anomale dal punto di vista della radioattività, e firma dell'operatore che ha effettuato i controlli o vi ha sovrinteso);

PIANI

PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

Il soggetto autorizzato deve provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale devono essere attuate previo

nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

PIANO DI EMERGENZA

Il Soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi, con recepimento dei contenuti indicati dall'art. 26-bis del D.L. 04/10/2018, n. 113, come convertito dalla L. 01/12/2018, n. 132 allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - P.ch. Eleonora Gherardi -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate</i>
FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE - Ing. Giorgio Novati -	
DIRIGENTE - Ing. Sara Mazza -	